



ISTITUTO COMPRENSIVO - "WALTER IOZZELLI"-MONSUMMANO TERME
Prot. 0007611 del 14/09/2021
(Uscita)

COMUNICATO N. 16 – a.s. 2021/2022

*Al personale dell'Istituto
All'albo*

Oggetto: informativa al personale: obbligo di vigilanza – codici disciplinari – donne in età fertile – libera professione – divieto assunzione alcolici – divieto di fumo

OBBLIGO DI VIGILANZA

La vigilanza è obbligo che incombe in via primaria sul personale docente, ma coinvolge anche il personale ausiliario. Esso perdura per l'intero arco temporale in cui gli alunni partecipano alla vita nella scuola, anche durante le attività extracurricolari e trova i suoi fondamenti normativi negli artt. 2043 e 2048 del Codice Civile, nell'art. 29, c.5 del CCNL vigente (riferito al personale docente) e nella Tabella A dei profili di area allegata al surrichiamato CCNL per il personale ausiliario.

Le responsabilità che conseguono all'omessa vigilanza sugli alunni possono riguardare sia i danni eventualmente arrecati a terzi dall'alunno, sia i danni cagionati dall'alunno a se stesso.

Il livello della responsabilità per "culpa in vigilando" è commisurato al grado di maturazione fisica e psichica dell'alunno e presuppone, in ogni caso, la minore età dell'allievo.

Da tali responsabilità il personale coinvolto si libera solo dimostrando di avere posto in essere tutte le misure idonee ad evitare il danno, oppure dimostrando che l'evento è stato determinato da causa di forza maggiore.

Perciò si dovrà sempre prestare la massima attenzione ed usare particolari cautele soprattutto in quei momenti della vita scolastica che possono esporre a maggiore rischio i minori: in caso di ingresso anticipato, durante la ricreazione, la mensa, le uscite didattiche di ogni tipo, i trasferimenti da e verso la palestra, da e verso i laboratori, così come durante le attività in palestra, attenendosi a quanto di seguito esposto.

Per garantire il rispetto dell'obbligo di sorveglianza i docenti devono trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio della lezione ed "assistere gli alunni all'uscita". Ciò significa che all'uscita il personale docente di scuola dell'infanzia e di scuola primaria dovrà riconsegnare i bambini ai rispettivi genitori e/o a coloro che da questi ultimi siano stati espressamente delegati o far salire sullo scuolabus comunale i bambini che si avvalgano di tale servizio, con l'ausilio del personale collaboratore scolastico.

La sorveglianza durante l'ingresso e l'uscita dalla scuola vale naturalmente anche nei confronti degli alunni di scuola secondaria di primo grado. Fatto salvo quanto previsto in relazione all'uscita autonoma da scuola, è necessario che avvenga senza soluzione di continuità, e dunque attraverso un'organizzazione funzionale adeguata, l'affidamento del minore da parte della scuola ai genitori o comunque agli adulti delegati a riprenderli o al servizio di trasporto comunale. Per consentire un'uscita ordinata e sicura, evitando il verificarsi di episodi incresciosi, quali ad esempio la perdita del pulmino da parte alunni ritardatari e/o cadute ed infortuni, si raccomanda anche di destinare gli ultimi minuti di lezione alla preparazione dell'uscita, soprattutto nella scuola primaria e nelle classi prime di scuola secondaria di primo grado. Tutto ciò, alla luce delle vigenti disposizioni anticontagio assume ulteriore importanza.

Per quanto concerne **l'uscita autonoma** da scuola (possibile solo nella scuola Secondaria di Primo Grado) si ricordi che: l'uscita da scuola di un minore non accompagnato è sempre rischiosa e sarebbe auspicabile che i genitori fossero puntualmente presenti all'uscita per riprendere i propri figli. Tuttavia, si precisa che: l'autorizzazione già data nel corso del/i precedente/i a.s./aa.ss. è ritenuta valida dalla scuola anche nell'anno corrente e nei successivi di permanenza in Istituto, fatta salva la possibilità per i genitori di revocare quella precedentemente accordata.

Per gli alunni iscritti per la prima volta al primo anno di scuola sec. di primo grado, le famiglie possono richiedere l'apposito modulo al personale di segreteria o direttamente agli insegnanti del plesso di scuola secondaria di I grado.



Analogamente a quanto sopra detto per l'uscita autonoma, in merito alle **deleghe** da parte dei genitori a terzi per la ripresa da scuola dei propri figli, esse restano valide quelle dell'anno precedente, fatte salve variazioni, modifiche, revoche da comunicare alla Segreteria. Per nuove deleghe, si dovrà procedere a compilare un nuovo modulo.

Si ribadisce che l'omissione dell'obbligo di vigilanza può avere risvolti sia penali, sia amministrativi, sia civili e che pertanto gli alunni non devono mai essere lasciati incustoditi e devono essere educati alla cura della propria sicurezza e salute, nonché di quella delle altre persone presenti sul luogo in cui possano ricadere gli effetti delle azioni potenzialmente foriere di eventi lesivi o di danni.

Alla luce di quanto sopra, ricordo che **non è possibile espellere, neppure momentaneamente, un alunno dalla classe:** l'allontanamento non fa venir meno, né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza.

Nel caso in cui il docente, in presenza di urgenti e/o contingenti necessità, debba momentaneamente allontanarsi dalla classe, questa stessa potrà essere lasciata sotto la sorveglianza di un collaboratore scolastico o di un collega libero dall'insegnamento.

Al fine di agevolare la sorveglianza al "sostituto" ed evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo, il docente provvederà ad assegnare alla classe alcune mansioni che la tengano impegnata in modo ordinato, considerate le capacità di autocontrollo e l'affidabilità degli studenti, la presenza eventuale di portatori di handicap, di alunni "difficili" e le condizioni ambientali.

Per gli stessi motivi i docenti dovranno impiegare il tempo strettamente necessario per spostarsi da un'aula all'altra, evitando soste ingiustificate.

I colloqui con i genitori durante le lezioni non sono consentiti, se non per situazioni gravi ed urgenti, nell'impossibilità di trovare altre soluzioni. In ogni caso detti colloqui dovranno essere autorizzati dal DS o suo collaboratore o dal docente coordinatore di plesso, previa verifica della sostituibilità sulla classe dell'insegnante coinvolto.

Dovranno insomma essere assolutamente evitati tutti quei comportamenti che non solo impediscano il regolare svolgimento delle attività, ma possano anche compromettere la sicurezza degli studenti, nella misura in cui distolgano il docente dalla prescritta vigilanza.

In maniera analoga, il personale docente e non docente non dovrà consentire agli studenti ed alle loro famiglie di comunicare via telefono durante l'orario scolastico, se non in casi particolari ed opportunamente motivati. Ricordo infatti che, ad esempio, il non avere svolto i compiti assegnati per casa o l'aver dimenticato di portare a scuola libri e/o altri materiali richiesti dagli insegnanti possono rappresentare occasione educativa e di stimolo all'assunzione di responsabilità da parte dello studente.

Inoltre è compito dei docenti intervenire sin dall'inizio sulle situazioni che possano comportare condizioni di rischio (infastidire il compagno di banco, far oscillare la sedia, ...).

Naturalmente, nel corso del corrente a.s., le presenti disposizioni dovranno essere coniugate con quelle derivanti dalla necessità del rispetto delle regole anti contagio da Covid-19.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata, nelle scuole in cui sia attivo il servizio di refezione scolastica, allo spazio temporale dedicato alla mensa: ai piccoli alunni non dovrà ad esempio essere in alcun modo consentito di alzarsi da tavola con le stoviglie in mano, oppure, in presenza di alunni notoriamente esuberanti, al fine di poter prevenire o bloccare in tempo situazioni e/o gesti potenzialmente "pericolosi", il personale docente e non docente dovrà collocarsi in posizione strategica utile allo scopo, tenendo accanto a sé i bambini più agitati e comunque porsi in posizione tale da poter avere il controllo di tutti gli alunni. Si dovrà avere cura del rispetto delle postazioni dedicate agli alunni, onde verificare l'osservanza del prescritto distanziamento.

Al verificarsi di infortuni, si raccomanda al personale docente la massima solerzia nel procedere agli adempimenti di seguito richiamati:

- oltre alle cure di primo soccorso, che devono essere eventualmente prestate all'infortunato, ivi compreso l'avviso alla famiglia e – se del caso – la chiamata dei pubblici soccorsi, a fronte di qualunque infortunio deve tempestivamente essere informato il Dirigente Scolastico, anche per il tramite del personale di segreteria;
- il docente sotto la cui sorveglianza l'infortunato si trovava deve prontamente compilare la denuncia di infortunio su apposito modello predisposto e presente in ogni plesso;
- nella denuncia di infortunio deve essere descritta in maniera particolareggiata la dinamica dell'accaduto e dell'intervento prestato, oltre al giorno, l'ora ed il luogo dell'evento;
- il docente che abbia redatto la denuncia di infortunio è poi tenuto ad avvisare il personale di segreteria dell'Istituto dell'eventuale assenza del bambino in parola dalle lezioni/attività didattiche nel giorno successivo a quello in cui si sia verificato l'evento dannoso. L'adempimento richiamato per ultimo è necessario, affinché la scuola possa fare le valutazioni necessarie alla prosecuzione degli adempimenti burocratici prescritti dalla vigente normativa.



CODICI DISCIPLINARI

Come disposto dall'art. 55, c. 2, del D. Lgs 165/01, modificato dall'art. 68 del D. Lgs 150/2009, si fa presente che i codici disciplinari per il personale del comparto scuola, recanti la disciplina completa in materia di infrazioni e le relative sanzioni previste, così come innovate dal Decreto Legislativo NR. 150/2009, dal Decreto Legislativo NR. 75/2017 e, con riferimento al personale ATA, dal CCNL 2016-2018, sono pubblicati sul sito istituzionale al seguente link <https://www.iciozzelli.edu.it/codici-disciplinari-del-comparto-scuola/>

DONNE IN ETÀ FERTILE

Considerato che presso la scuola vi può essere il rischio di esposizione al virus della rosolia, ed anche in relazione al rischio biologico dovuto al Covid-19, secondo quanto previsto dal Testo Unico sulla maternità, chiunque abbia la conferma, o anche il sospetto, di essere in stato di gravidanza deve immediatamente comunicarlo al datore di lavoro / dirigente scolastico.

LIBERA PROFESSIONE

Si comunica ai docenti interessati che è possibile presentare richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione, ricordando che tale esercizio non deve creare pregiudizio alla funzione docente e deve essere compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, ai sensi dell'art. 508 del D. Lgs.vo 294/1994. La richiesta deve essere presentata alla segreteria dell'Istituto.

Si richiama inoltre l'attenzione del personale docente sulla nota MIUR Prot. n. 1584/Dp./Segr. del 29 luglio 2005 riguardante l'autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi ai dipendenti dell'Istituto da parte di altri soggetti pubblici e privati. Come noto, per i dipendenti pubblici vige il divieto, ai sensi dell'art. 53, comma 7, del D.Lgs.vo 165/2001, di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle amministrazioni alle quali appartengono. Si ribadisce l'obbligo per i soggetti (siano essi PP.AA., Enti pubblici economici o privati) che intendono conferire incarichi retribuiti, di richiedere preventivamente l'autorizzazione alle amministrazioni di appartenenza dei dipendenti stessi. Le predette amministrazioni hanno 30 giorni di tempo dalla ricezione della richiesta per pronunciarsi.

Poiché non si intende derogare ai principi normativi, è onere del docente interessato informare i soggetti esterni – che intendano conferirgli l'incarico – che la richiesta deve essere inoltrata a questo Istituto prima del conferimento dell'incarico stesso.

La domanda deve essere presentata al Dirigente Scolastico dell'Istituto che, dopo averla esaminata, concederà o meno l'autorizzazione, una volta verificata la mancanza di negativa interferenza con l'attività di docenza.

DIVIETO ASSUNZIONE ALCOLICI

Sui Dirigenti Scolastici, nella loro qualità di datori di lavoro, grava l'onere di verificare l'assenza di condizioni di alcol dipendenza fra gli insegnanti.

Tale verifica è imposta dall'art. 41, comma 4, del Dlgs 81/08 che recepisce la disposizione contenuta nell'art. 15 della legge 125/2001 che testualmente recita: "Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio d'infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi... è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"; essa ha poi come base la Conferenza Stato Regioni, che con provvedimento del 16/03/2006 ha individuato, tra le attività a rischio, per le quali si fa divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche, l'attività d'insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.

Dunque, ai Dirigenti Scolastici è richiesto di valutare, richiedendo in particolare la collaborazione del medico competente, il rischio legato all'assunzione di alcolici nella propria azienda. I controlli alcolimetrici potranno essere effettuati dal Medico Competente o dai servizi SPRESAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) della ASL.

In virtù di quanto sopra, è opportuno che il personale realizzi che non è consentito assumere alcolici neppure prima di iniziare il lavoro o durante le "pause pranzo", in quanto ciò comporta un rischio aggiuntivo e che il riscontro di livelli elevati di alcol può comportare, oltre alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 15, commi 1 e 4 della Legge n. 125/2001 (ammenda da € 516,46 a € 2582,28), un allontanamento dalla mansione.



Infatti:

- la sicurezza relativa al consumo di alcol sul luogo di lavoro è una parte del complesso problema della sicurezza sul lavoro aziendale che deve essere garantita in tutti i suoi aspetti;
- l'assunzione di alcolici è un rischio aggiuntivo, di tipo comportamentale, che può incidere in modo significativo sulla salute e sicurezza dei lavoratori e di terze persone;
- il rischio di andare incontro ad infortuni sul lavoro legati al consumo di bevande alcoliche è proporzionale ai livelli di alcolemia ed aumenta in maniera notevole soprattutto in situazioni di 'alcolemia elevata';
- "il luogo di lavoro non è il luogo nel quale possa trovare tutela incondizionata la libertà personale di seguire pratiche pericolose per la propria salute, perché tale libertà va temperata col diritto degli altri lavoratori o dei terzi di non subire pregiudizio a causa del comportamento alterato dall'assunzione di sostanze alcoliche, tenuto da altri lavoratori".

Il sospetto di ebbrezza alcolica segnalato al medico competente da parte del datore di lavoro non può essere oggetto di controlli alcolimetrici al di fuori di visita periodica o richiesta da lavoratore ma potrà essere gestito con l'invio, ai sensi dell'art. 5 della Legge 300/70 (statuto dei lavoratori) alla commissione asl alla quale dovrà necessariamente prendere parte un medico del lavoro (come indicato dall'art. 15 della Legge 125/2001).

NB.:

- 1) a differenza di quanto è previsto in merito alla circolazione stradale, ove è ammesso un tasso di alcol fino a 0,5, la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevede che il tasso rilevato debba essere **pari a zero**.
- 2) per risultare negativi ai test alcolimetrici occorre astenersi dal bere anche solo modiche quantità già due/tre ore prima dell'inizio dell'orario di lavoro.

Si raccomanda pertanto di attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti e sopra richiamate.

DIVIETO DI FUMO

La materia è disciplinata dal Capo IX della L. n. 3 del 16 gennaio 2003 (Disposizioni in materia di tutela della salute – art 51), come modificata dall'art. 4 del Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013.

Con Circolare n. 4 del 28 marzo 2001 il Ministero della Sanità aveva fornito indicazioni circa l'interpretazione e l'applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo.

Ai sensi della Legge regionale n. 25/2005 (Norme in materia di tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo), i trasgressori sono soggetti a sanzione da euro 27,50 a euro 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti e bambini fino a 12 anni.

La sanzione va da euro 220,00 a euro 2.200,00 nel caso di violazione dei relativi obblighi da parte dei soggetti responsabili, incaricati di vigilare sul rispetto del divieto di fumo.

L'art. 4 del Decreto Legge 104/2013, a tutela della salute nelle scuole, estende il divieto già previsto dall'art. 51 della legge 16 gennaio 2003 alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche e ne amplifica la portata vietando anche l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle stesse.

Il divieto di fumo è ribadito nella scuola con appositi cartelli collocati ben in vista nei locali interni ai vari plessi scolastici del nostro Istituto, sui quali sono indicati i nominativi dei soggetti a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e accertare le relative infrazioni.

Il diritto-dovere di vigilare sul rispetto del divieto di fumo si estende anche ai docenti ed ai collaboratori scolastici per le funzioni di vigilanza connesse con il loro stato giuridico.

Il comportamento contrario alle precise norme di legge deve essere considerato oggetto di richiamo disciplinare (C.M. 25/01/1982, n. 24).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alberto Ciampi

(firmato digitalmente)